

Conferimenti e stima di beni in natura e di crediti. Conferimenti di prestazione d'opera
(artt. 2464, 5°, 6° c.; 2465)

Per i conferimenti dei beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni in tema di società personali (artt. 2254 e 2255). Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale (*rispondono dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi ex art. 2343, 2° c.*)

Il socio può conferire la propria prestazione d'opera o servizi a condizione che l'intero valore riconosciuto a tale conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Se l'atto costitutivo lo prevede, il socio può sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e deve contenere:

- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo

Tali disposizioni non si applicano agli acquisti che rientrano nella previsione dell'art. 2343-bis, 4° c., in tema di S.p.a.


In caso di violazione di tali disposizioni gli amministratori e l'alienante rispondono solidalmente per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi (art. 2343-bis, 5° c.)

Tali disposizioni si applicano agli acquisti da parte della società, compiuti nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese:

- per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale,
- di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, tali acquisti sono autorizzati con decisione dei soci a norma dell'art. 2479

Mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466)




Finanziamenti dei soci (art. 2467)

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri. Se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito

Si intendono per finanziamenti dei soci quelli:

- in qualsiasi forma effettuati,
- che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione dell'attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Quote di partecipazione dei soci e titoli di debito
(artt. 2468, 2483)



Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473 e 2473-bis)

(segue)

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti particolari dei soci *ex art. 2468 4° c.*

Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento

I soci receduti hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale

Il rimborso deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione alla società

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato o:

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Nel caso di società a tempo indeterminato il recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo (purché non superiore ad un anno)

Se l'atto costitutivo prevede specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio si applica la disciplina del rimborso in tema di recesso (esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale)

Esso è determinato tenendo conto del suo valore di mercato alla dichiarazione di recesso


In caso di disaccordo la determinazione è fatta da un esperto nominato dal tribunale (*si applica l'art. 1349*)

Utilizzando riserve disponibili

Riducendo il capitale

In tal caso si applica la disciplina sulla riduzione *ex art. 2482*

Se ciò nonostante il rimborso non è possibile la società è posta in liquidazione





I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo


**Conflitto di interessi
degli amministratori**
(art. 2475-ter)


Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate
– con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società;
– qualora le cagionino un danno patrimoniale;

– possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, dal collegio sindacale o dal revisore ove previsti ai sensi dell'art. 2477.
In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede









Decisioni dei soci inderogabilmente adottate con metodo assembleare e assemblea totalitaria (artt. 2479, 4° c., 2479-bis)

(segue)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis:

- quando lo statuto non prevede che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- quando le decisioni hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- per la riduzione del capitale per perdite;
- quando lo richiedono uno o più amministratori;
- quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente

Delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sulle:

- modifiche dell'atto costitutivo;
- sulle operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci (art. 2479, c. 2° nn. 4 e 5)

In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci

Anche se non sono rispettate le regole di convocazione l'assemblea può validamente deliberare se è presente l'intero capitale e tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti

Il presidente dell'assemblea:
 – verifica la regolarità della costituzione;
 – accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
 – regola il suo svolgimento;
 – accerta i risultati delle votazioni.
 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale

